



# COMUNE DI SERGNANO

PROVINCIA DI CREMONA

Deliberazione n.

**33**

**ORIGINALE**

In data

**31/07/2020**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione.

**CONFERMA DELLE TARIFFE TARI ANNO 2019 PER L'ANNO 2020**

L'anno DUEMILAVENTI questo giorno TRENTUNO del mese di LUGLIO alle ore 18:30 convocato con le prescritte modalità, presso la Sala Consiliare si è riunito il Consiglio Comunale.

L'odierna seduta Consiliare si terrà "A porte chiuse" ai sensi dell'Ordinanza congiunta Ministero Salute e Regione del 23.02.2020, del Decreto n. 498 del 24.02.2020 di Regione Lombardia e dei successivi chiarimenti all'ordinanza. Ai fini di trasparenza amministrativa l'odierna seduta verrà, comunque, ripresa e trasmessa in diretta streaming audio-video sulla pagina Facebook ufficiale del Comune.

Risultano all'appello nominale:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Presente</i>
SCARPELLI ANGELO	S
SCARPELLI PASQUALE	S
BECCARIA LUCIANO GIUSEPPE	S
BASCO PAOLA	S
LANDENA EMANUELA	S
GIROLETTI MAURO	S
BENELLI GIORGIO AGOSTINO	S
CRISTIANI EMANUELE GIUSEPPE	S
VITTONI GIUSEPPE	S
ANDRINI MARIO ANGELO	S
FRANCESCHINI PAOLO	S
RIVA MARCO ANGELO	N
PARNI VERONICA	N

Presenti n. 11

Assenti n. 2

Partecipa alla seduta l'Assessore esterno PIACENTINI ALICE

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a, del D.Lgs. 267/2000) il SEGRETARIO COMUNALE SUP. Dott. Alesio Massimiliano.

Accertata la validità dell'adunanza il SCARPELLI ANGELO in qualità di SINDACO assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra l'argomento il Consigliere Comunale delegato Emanuela Landena come da allegato "C", che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Mario Angelo Andrini: *"E' naturale che voteremo no. Non abbiamo altra scelta a fronte della vostra insensibilità a rivedere i tributi comunali. Quasi tutti gli altri Comuni sono intervenuti in tal senso, approvando riduzioni ai tributi comunali. Davvero, risulta incomprensibile il vostro atteggiamento"*.

Mauro Giroletti: *"Nessun aumento. Comunico che il Comune ha deliberato ben 225.000,00 euro di interventi in contributi economici. Quindi, è fuori discussione il nostro impegno per la gente, per la cittadinanza e per le loro attuali esigenze. Mi chiedo quali siano le vostre proposte, dal momento che avete presentato degli emendamenti tecnicamente inammissibili"*.

Il Sindaco *"Aumenti, non ce ne sono"*.

**RICHIAMATO** l'art.54 D.Lgs. n.446/1997 in base al *"le Province, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione"*;

**VISTO** l'art.151 D.Lgs. 267/2000, il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

**RICHIAMATO** l'Art.107, comma 2 del D.L. n.18/2020, convertito dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, il quale dispone che: *"Per le finalità di cui al comma 1, per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 è differito al 31 luglio 2020 anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge."*;

**RICHIAMATO** l'art 106 comma 3 bis del D.L. 34/2020, convertito con la legge n. 77 del 17.07.2020, il quale va a sostituire le parole: *«31 luglio»* con *«30 settembre»* che erano contenute prima nell'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 sopraccitato e che pertanto il termine di scadenza dell'approvazione del Bilancio 2020 è stabilita attualmente alla data 30.09.2020;

**CONSIDERATO**, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), che l'art.1, comma 683 della L. n.147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione (e quindi entro il 30 settembre 2020), le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

**VISTO** l'Art.13, comma 15ter del D.L. n.201/2011, convertito in L. n.214/2011, come introdotto dall'art.15bis del D.L. n.34/2019, convertito in L. n.58/2019, che ha previsto che i versamenti della TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

**CONSIDERATO** che l'Art.1, comma 527 della L. n.205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con specifico riferimento alla:

- predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei

costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio *“chi inquina paga”*;

- approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’Ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;
- verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;

**CONSIDERATO** che, con delibera n.303/2019/R/RIF, l’ARERA ha introdotto le linee guida per l’elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con una metodologia che contiene ancora numerosi aspetti che non sono stati chiariti dalla stessa ARERA, anche a seguito della pubblicazione, in data 31 ottobre 2019, della delibera n.443/2019/R/RIF, di *“Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 - 2021”*;

**CONSIDERATO** che, per quanto le delibere adottate dall’ARERA non abbiano natura normativa e non possano quindi sostituirsi alle disposizioni in materia di TARI dettate dalla L. n.147/2013 e successive modifiche e integrazioni, l’introduzione di tale nuovo metodo tariffario incide profondamente sulle modalità di predisposizione dei Piani Finanziari TARI, rispetto alle metodologie utilizzate fino all’anno 2019;

PRESO ATTO che la normativa di riferimento alla predisposizione dei PEF TARI non è ancora consolidata per permettere la redazione di un documento ufficiale da sottoporre preventivamente all’apposito organismo di validazione (non ancora individuato a livello nazionale e per il quale l’ANCI ha richiesto l’invio di tutta la procedura all’anno 2021) e successivamente all’approvazione del Consiglio Comunale

**CONSIDERATO** che, contestualmente al rinvio dei termini di approvazione delle tariffe e del Regolamento TARI 2020, l’Art.57bis, comma 1 D.L. n.124/2019, convertito in L. n.157/2019, ha modificato il comma 652, terzo periodo della L. n.147/2013, nella parte in cui prevedeva che *“nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, al fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, l’adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1»*, stabilendo che tali deroghe rimarranno applicabili *“per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell’articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205»* e, quindi, anche nell’anno 2020;

**CONSIDERATO** che, la grave emergenza collegata alla diffusione del Coronavirus ha imposto al Governo una riflessione riguardo alla possibilità per i Comuni di provvedere all’adozione di alcuni atti fondamentali per l’applicazione dei propri tributi nell’anno 2020, a fronte dell’impossibilità di rispettare le scadenze precedentemente fissate da parte dello stesso Legislatore;

**CONSIDERATO** che, a tal fine, il Governo ha emanato il D.L. n.18/2020, convertito dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, avente ad oggetto *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”* (cd. *“Decreto Cura - Italia”*);

**CONSIDERATO** altresì ai sensi dell’art 107 del comma 5 del D.L. n.18/2020, convertito dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 stabilisce che *“I comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”*;

**CONSIDERATO** che, allo stato attuale risulta opportuno prevedere alla riscossione di un acconto TARI per l'anno 2020, pari al 70% del dovuto calcolato sulle tariffe 2019, in maniera da sostenere la liquidità del Comune nel periodo;

**RITENUTO** pertanto necessario confermare, prima dell'approvazione del PEF, la cui predisposizione è in ritardo per le motivazioni sopra esposte, le tariffe TARI 2019 anche per il 2020 rinviando il saldo a dopo l'approvazione del PEF e alla definizione delle nuove tariffe 2020 (che andranno a modificare la composizione delle stesse tra le varie tipologia di contribuenti);

**RITENUTO** pertanto opportuno stabilire che le scadenze per il versamento in acconto TARI 2020 siano effettuate in due rate, compresa la rata unica, nel seguente modo:

- RATA UNICA: 30 Novembre 2020;
- PRIMA RATA: 15 Ottobre 2020;
- SECONDA RATA: 30 Novembre 2020;

con l'invio dei consueti avvisi di pagamento ai Contribuenti da parte dell'Ufficio Tributi del Comune di Sergnano;

**DATO ATTO** che il Comune in caso di recupero delle maggiori somme dovute (o il rimborso delle maggiori somme versate) in relazione alla TARI 2020 (per modifiche tariffarie tra contribuenti successive all'approvazione del PEF 2020) potrà rateizzare detto recupero entro i tre anni successivi, a decorrere dal 2021, così come previsto dall'Art.107, comma 5 del D.L. n.18/2020 convertito nella legge 24 aprile 2020 n. 27;

**RICHIAMATA** altresì la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 26/02/2020 avente per oggetto "IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC" ANNO 2020 COMPONENTE TARI - CONFERMA DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE TASSA RIFIUTI APPROVATE ANNO 2019";

**RICHIAMATI** i seguenti atti:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 06.03.2020 avente per oggetto "Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2020-2022 Nota di Aggiornamento", esecutiva ai sensi di legge;
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 06.03.2020 avente per oggetto "Bilancio di Previsione 2020.2022" esecutiva ai sensi di legge;
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 11.03.2020 avente per oggetto "Approvazione e assegnazione Piano Esecutivo di Gestione - PEG - anno 2020 - parte finanziaria" esecutiva ai sensi di legge;
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 03.04.2020 avente per oggetto "Sospensione in via straordinaria del P.E.G. 2020 approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 31 del 11.03.2020 e definizione delle procedure contabili conseguenti per la gestione del Bilancio Comunale." esecutiva ai sensi di legge;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, espressi ai sensi dell'art.49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs.18.08.2000, n°267;

Effettuata la votazione, presenti n. 11 Consiglieri, votanti n. 11 Consiglieri, con voti contrari n. 2 (Mario Angelo Andrini, Paolo Franceschini), astenuti n.0, favorevoli n.9, espressi in forma palese;

## **DELIBERA**

*per le motivazioni in premessa indicate e che qui si intendono integralmente riportate;*

1. **DI CONFERMARE ED APPROVARE** per l'anno 2020, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le tariffe della TARI 2019 come determinate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del

26/02/2020, per le utenze domestiche UD - Allegato A) e non domestiche UND - Allegato B), che allegati al presente atto né divengono parte integrante e sostanziale;

2. **DI DARE ATTO** che tali tariffe decorreranno dal 01 gennaio 2020, ai sensi dell'Art.1, comma 169 della L. n.296/2006, ai fini della riscossione degli acconti TARI 2020;
3. **DI STABILIRE CHE** l'acconto TARI 2020 sarà pari al 70% calcolato sulle tariffe 2019;
4. **DI STABILIRE CHE** l'acconto TARI 2020 verrà effettuato in due rate compresa la rata unica, nel seguente modo:
  - *RATA UNICA:* 30 Novembre 2020;
  - *PRIMA RATA:* 15 Ottobre 2020;
  - *SECONDA RATA:* 30 Novembre 2020;con l'invio dei consueti avvisi di pagamento ai Contribuenti da parte dell'Ufficio Tributi del Comune di Sergnano;
5. **DI DARE ATTO CHE**, dopo l'approvazione del PEF 2020, da effettuarsi entro il 31.12.2020, verrà predisposta l'emissione degli avvisi di pagamento relativi al saldo delle TARI 2020;
6. **DI DARE ATTO CHE** il Comune in caso di recupero delle maggiori somme dovute (o il rimborso delle maggiori somme versate) in relazione alla TARI 2020 (per modifiche tariffarie tra contribuenti successive all'approvazione del PEF 2020) potrà rateizzare detto recupero entro i tre anni successivi, a decorrere dal 2021, così come previsto dall'Art.107, comma 5 del D.L. n.18/2020 convertito nella legge 24 aprile 2020 n. 27;
7. **DI PROCEDERE** alla trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze con le modalità previste per l'inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale ai fini e per gli effetti di cui al comma 767 dell'art. 1 della L. n. 160/2019 e come indicato dalla Risoluzione MEF 1/DF del 18.02.2020;

Successivamente effettuata con separata votazione, al fine di garantire la piena funzionalità ed operatività all'attività del Comune di Sergnano, presenti n. 11 Consiglieri e votanti n. 11 Consiglieri, con voti contrari n.2 (Mario Angelo Andrini, Paolo Franceschini), astenuti n. 0, favorevoli n. 9, espressi in forma palese, delibera di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs T.U. 18.08.2000 n. 267

\*\*\*\*\*



# COMUNE DI SERGNANO

Provincia di Cremona

## TRIBUTO DIRETTO ALLA COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI

UD	Utenza Domestica	Coeff. KA	Coeff. KB	Quota parte FISSA	Quota parte variabile
Nucleo Familiare				(€/mq/anno)	(€/abitante)
1	1 componente	0,84	1	0,7840	34,3501
2	2 componenti	0,98	1,8	0,9147	61,8301
3	3 componenti	1,08	2,3	1,0080	79,0052
4	4 componenti	1,16	2,2	1,0827	75,5702
5	5 componenti	1,24	2,9	1,1573	99,6152
6	6 o più componenti	1,3	3,4	1,2133	116,7902



# COMUNE DI SERGNANO

Provincia di Cremona

## TRIBUTO DIRETTO ALLA COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI

UND	Utenze non Domestiche	Coeff. KC	Coeff. KD	Quota FISSA (€/mq/anno)	Quota VARIABILE (€/mq/anno)	Tariffa Totale
Categorie di attività						
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,51	4,20	0,8365	0,4303	1,2668
2	Campeggi, distributori carburanti	0,80	6,55	1,3122	0,6710	1,9832
3	Stabilimenti balneari	0,63	5,20	1,0333	0,5327	1,5660
4	Esposizioni, autosaloni	0,43	3,55	0,7053	0,3637	1,0690
5	Alberghi con ristorante	1,33	10,93	2,1815	1,1197	3,3012
6	Alberghi senza ristorante	0,80	7,49	1,3122	0,7673	2,0795
7	Case di cura e riposo	1,00	8,19	1,6402	0,8390	2,4792
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,13	9,30	1,8534	0,9527	2,8061
9	Banche ed istituti di credito	0,58	4,78	0,9513	0,4897	1,4410
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,11	9,12	1,8206	0,9343	2,7549
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,52	12,45	2,4931	1,2754	3,7685
12	Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	1,04	8,50	1,7058	0,8708	2,5766
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	7,55	1,5090	0,7735	2,2825
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,53	4,50	0,8693	0,4610	1,3303
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,75	6,50	1,2302	0,6659	1,8961
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	4,84	39,67	7,9387	4,0640	12,0027
17	Bar, caffè, pasticceria	3,64	29,82	5,9704	3,0549	9,0253
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,38	19,00	3,9037	1,9464	5,8501
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,61	21,00	4,2810	2,1513	6,4323
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	49,72	9,9397	5,0935	15,0332
21	Discoteche, night club	1,64	13,45	2,6900	1,3779	4,0679

OGGETTO: CONFERMA DELLE TARIFFE TARI ANNO 2019 PER L'ANNO 2020

Egr. Consiglieri

la pratica che si presenta a questa sessione riguarda la conferma della tariffe della TARI 2019 anche per l'anno 2020

Si tratta di un provvedimento avente carattere provvisorio per permettere al Servizio tributi di poter predisporre un acconto relativo la TARI, (ipotizzato nel 70% della tariffe del 2019) prima della compilazione ed approvazione del Piano economico Finanziario (PEF) relativo la gestione rifiuti per l'anno 2020.

Si tratta di un paradosso amministrativo / contabile occorso nell'anno 2020 e che via via è diventato un problema di carattere nazionale al quale anche il Parlamento non è ancora riuscito a dare una risposta definitiva.

Tutto è conseguenza dell'introduzione da parte di ARERA ( Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti) di nuove Regole per la definizione sia del costo del Servizio di nettezza urbana che del riparto di detta spesa tra le diverse categorie di contribuenti tramite la redazione di un piano tariffario.


Piano tariffario pertanto modificato tra il 2019 e il 2020 ma che alla data odierna non è ancora stato possibile predisporre per tutta una serie di problematiche di carattere amministrativo complicate ulteriormente dalla crisi sanitaria ancora in corso.

Si è infatti ancora in attesa delle indicazioni operative per la redazione del PEF 2020 la cui scadenza è stata prorogata per Legge al 31.12.2020, a complicare ulteriormente le cose alla data odierna non è ancora stato comunicato l'organismo che dovrà parificare detto PEF quando verrà definito.

Di conseguenza la procedura di predisposizione del ruolo TARI 2020 si è accartocciata su se stessa.

La soluzione proposta in questa sede, utilizzata da quasi tutti i Comuni, è quella di confermare le tariffe 2019 nel 2020 per permettere la predisposizione di un ruolo e la predisposizione dei relativi avvisi per poter incassare un acconto TARI riferito all'anno 2020 per il cui servizio di nettezza urbana, ricordo, stiamo pagando regolarmente le fatture mensili.

Questo permetterà di ottenere un margine temporale nel quale predisporre il PEF 2020, approvare la nuova ripartizione delle tariffe ed emettere il saldo degli avvisi 2020 con gli eventuali conguagli fra e varie categorie di utenti, così come indicato dalla Delibera ARERA di riferimento che ha modificato l'intera procedura di riparto spese e predisposizione ruoli TARI.







# COMUNE DI SERGNANO

*Provincia di CREMONA*

## *DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE*

Nr. 33

Del 31/07/2020

### OGGETTO

#### **CONFERMA DELLE TARIFFE TARI ANNO 2019 PER L'ANNO 2020**

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : <b>FAVOREVOLE</b> <hr/> Data 22/07/2020  Il Responsabile del Servizio UBERTI FOPPA BARBARA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE e l'attestazione di compatibilità del programma dei pagamenti con le regole di finanza pubblica e con gli stanziamenti di Bilancio, esprime parere: <b>FAVOREVOLE</b> <hr/> Data 22/07/2020  IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI UBERTI FOPPA BARBARA

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*

*PROPOSTA N. 37*

*SEDUTA N.5*



**COMUNE DI SERGNANO**  
**PROVINCIA DI CREMONA**

**DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE**  
**N. 33 del 31/07/2020**

OGGETTO:

**CONFERMA DELLE TARIFFE TARI ANNO 2019 PER L'ANNO 2020**

Il presente verbale viene così sottoscritto:

**FIRMATO**  
**IL SINDACO**  
**SCARPELLI ANGELO**

**FIRMATO**  
**IL SEGRETARIO COMUNALE SUP.**  
**DOTT. ALESIO MASSIMILIANO**

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*